

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, ma la sentenza non si pronuncia sulla sua esecutività: titolo esecutivo spendibile decreto o sentenza?

In caso di rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo esecutivo spendibile dal creditore in fase esecutiva non sarà la sentenza, ma il decreto ingiuntivo stesso.

Tribunale di Pisa, sentenza del 10.01.2017

...omissis...

La Società opponenteddddddd, promuoveva davanti a questo Giudice azione di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. , a seguito della notifica, da parte di controparte opposta Consorzio dddddd., dell'atto di precetto risultante ad esito del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiccata da parte opponente innanzi al Tribunale di Frosinone.

Premesso che, in questa sede, ogni valutazione inerente al merito della supposta posizione debitoria di ddddd nei confronti di controparte sarebbe estranea ai compiti di questo Giudice, non può ignorarsi la circostanza che avverso la sentenza di conferma

del titolo monitorio opposto davanti al Tribunale di Frosinone, parte attrice abbia promosso impugnazione in appello, al cui organo giudicante spetterà ogni valutazione in merito all'esistenza e alla quantificazione dell'eventuale credito vantato dal dddddd. nei confronti di dddddd.

Compito di questo Tribunale è, invece, impedire che si dia avvio ad una procedura esecutiva avverso l'odierna opponente senza che ve ne siano i presupposti giuridico-processuali richiesti dalla legge.

L'opposizione in esame, d'altronde, si fonda sulla circostanza che, la sentenza n. 585/2016 emessa dal Tribunale di Frosinone a conferma del titolo monitorio da cui è scaturito l'atto di precetto oggi opposto, secondo la ricostruzione di parte opponente, legittimerebbe a dare avvio alla procedura esecutiva non già il dddddd., bensì un altro soggetto, denominato Consorzio dddddd.

Preliminarmente è opportuno sottolineare che il dispositivo della predetta sentenza non permette di individuare autonomamente alcuna delle parti in giudizio, operazione per la quale è invece indispensabile riferirsi all'intestazione della decisione ed alla sua parte motiva, dalle quali in effetti emerge costante ed univoca l'indicazione della società dddddd. spa, quale parte attrice opponente, e del hhh., quale parte opposta convenuta.

Tutto ciò premesso, ai fini della presente decisione appare necessario inquadrare i rapporti tra sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e titolo monitorio opposto.

Com'è noto, l'opposizione al titolo monitorio instaura un giudizio a cognizione piena, il quale può esitare nella conferma o nel rigetto - totale o parziale - del titolo monitorio opposto. È dato inconfutabile - oltre che pacifico in giurisprudenza - che in caso di accoglimento totale o parziale dell'opposizione, la sentenza ivi emessa sostituisca integralmente il decreto ingiuntivo.

In caso di rigetto dell'opposizione, invece, le sorti del decreto opposto ed i suoi rapporti con la pronuncia del giudice dell'opposizione sono oggetto a tutt'oggi di dispute giurisprudenziali e dottrinarie. Il dibattito concerne l'incertezza in merito al titolo esecutivo utilizzabile dal creditore per dare avvio alla procedura esecutiva: si discute, infatti, se questa debba fondarsi sull'unione del titolo monitorio e della sentenza che abbia rigettato la relativa opposizione, sul solo decreto ingiuntivo o sulla sola sentenza.

Sorvolando sulle qualificazioni teoriche della decisione emessa all'esito del giudizio di opposizione - la quale viene ricondotta secondo un indirizzo nel novero delle sentenze di condanna, mentre secondo un altro in quello delle pronunce meramente dichiarative - la soluzione della disputa dapprima brevemente riassunta non può che ravvisarsi, ad opinione di questo Giudice, nelle stesse disposizioni legislative di riferimento.

È il primo comma dell'art. 653 c.p.c. , infatti, a conferire ope legis efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto in caso di rigetto della relativa opposizione ed a tale risultato si addivene anche in assenza di apposita formula esecutiva apposta dal giudice dell'opposizione in calce alla propria decisione, come si evince chiaramente dal comma 1 dell'art. 654 c.p.c.

A conferma di quanto finora esposto si pone una recente pronuncia della Corte di cassazione, citata peraltro dai procuratori della stessa dddddd. spa odierna opponente nelle proprie memorie conclusionali: in tale arresto giurisprudenziale, la Suprema corte statuisce chiaramente che in caso di rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo esecutivo spendibile dal creditore in fase esecutiva non sarà la sentenza, ma il decreto ingiuntivo stesso (Cass. Civ., III sez., sent. n. 19595/2013).

È evidente che la descritta soluzione giurisprudenziale ponga non pochi interrogativi, in particolare nel caso di specie, dove ad essere contestata è la stessa legittimazione

del creditore opposto ad azionare la sentenza emessa in sede di opposizione al titolo monitorio.

Volendo non di meno adeguarsi alla statuizione proveniente dai giudici di Cassazione, corre l'obbligo per questo Giudice di porre in rilievo come il ddd odierno opposto, dimostri di aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto dddddd sulla base non già del solo decreto ingiuntivo opposto e confermato ad opera della sent. n. 585/2016 emessa dal Tribunale di Frosinone, bensì in ragione del combinato disposto risultante da quest'ultima e dal citato titolo monitorio opposto. A riprova di ciò è sufficiente procedere alla lettura dell'atto di precetto notificato dal Consorzio alla ddddd alla quale viene intimato non solo il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo, ma anche dell'ulteriore somma di Euro 5.000,00, consistente nelle spese legali liquidate in favore del Consorzio Eddddd. dal giudice del Tribunale di Frosinone in sede di decisione del giudizio di opposizione.

Da tutto quanto appena esposto deve inferirsi come, in riferimento alla somma di Euro 5.000,00 di cui in oggetto, il ddddd. ddd non abbia alcuna legittimazione ad esigerne il pagamento da parte della società ddd, dal momento che la sent. n. 585/2016 emessa dal Tribunale di Frosinone e contenente la relativa condanna cita quale creditore il Consorzio Edd La condanna alle spese del giudizio di opposizione, in altre parole, si pone - in linea con quanto desumibile dalla pronuncia di legittimità succitata - quale condanna altra e diversa da quella anticipatoria e provvisoria contenuta nel titolo monitorio opposto, per la cui esecuzione è infatti necessaria l'ulteriore notificazione della sentenza, con il risultato che, nel caso di specie, deve constatarsi l'assoluta carenza di legittimazione del dd a procedere a tale incombenza, essendo invece il ddddd l'unico creditore legittimato desumibile dalla sent. n. 585/2016

In conclusione, appare naturale conseguenza di quanto sopra esposto doversi riconoscere legittimazione del Consorzio E.P. soc. coop. a.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società S. spa in forza del solo decreto ingiuntivo n. 124/2011, emesso dal Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di Anagni in data 31/05/2011, per le somme ivi indicate, il quale ha trovato conferma ad opera della sent. n. 585/2016 emessa dal Tribunale di Frosinone e, conseguentemente, è stato fornito di efficacia esecutiva ope legis ai sensi del comma 1 dell'art. 654 c.p.c.

È da escludersi, per contro, la legittimazione del Consorzio E.P. soc. coop. a.r.l. ad azionare la sentenza stessa, esigendo il pagamento della somma di Euro 5.000,00 cui la società S. spa è stata condannata al pagamento in favore del Consorzio E.P. coop., a titolo di liquidazione per le spese legali sostenute nel giudizio di opposizione.

pqm

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto spiegata dalla società ddddd contro il ddd add., ogni contraria eccezione o istanza reietta, così provvede:

dichiara l'insussistenza del diritto del Consorzio ddddd add.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società S. spa per la somma di Euro 5.000,00; respinge l'opposizione in esame con riferimento alle somme previste nel decreto ingiuntivo n. 124/2011, emesso dal Tribunale di Frosinone - Sezione distaccata di dddn data 31/05/2011, ritualmente notificato dal ddddddd soc. ddddd spa, in forza del quale il primo è legittimato a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della seconda;

dispone compensarsi fra le parti le spese del presente giudizio per soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Così deciso in Pisa, il 10 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2017.